



**STATUTO DELL'UNIONE
SINDACALE REGIONALE
DEL TRENTINO**

**COME AGGIORNATO ed APPROVATO dal
CONSIGLIO GENERALE REGIONALE
CISL del TRENTINO
del 5 dicembre 2022**

INDICE

PREAMBOLO	pag. 4
Capitolo I – COSTITUZIONE	
Art. 1.....	pag. 7
Art. 2.....	pag. 7
Art. 3.....	pag. 9
Capitolo II – LE FEDERAZIONI DI CATEGORIA	
Art. 4.....	pag. 11
Art. 4 bis	pag. 12
Capitolo III– DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI	
Art. 5.....	pag. 12
Capitolo IV – ORGANISMI DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE	
Art. 6.....	pag. 13
IL CONGRESSO REGIONALE	
Art. 7.....	pag. 14
Art. 8.....	pag. 15
Art. 9.....	pag. 15
IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE	
Art. 10.....	pag. 15
Art. 11.....	pag. 16
Art. 12.....	pag. 18
IL COMITATO ESECUTIVO	
Art. 13.....	pag. 18
Art. 14.....	pag. 19
LA SEGRETERIA REGIONALE	
Art. 15.....	pag. 19
Art. 16.....	pag. 20
Art. 17.....	pag. 20
IL COLLEGIO DEI SINDACI	
Art. 18.....	pag. 21
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
Art. 19.....	pag. 22
Art. 20.....	pag. 23
Art. 21.....	pag. 24
Art. 22.....	pag. 25

Art. 23.....	pag. 25
Art. 24.....	pag. 26
<u>Capitolo V – STRUTTURE E COORDINAMENTI</u>	
Art. 25.....	pag. 26
Art. 26.....	pag. 27
Art. 27.....	pag. 27
Art. 28.....	pag. 28
<u>Capitolo VI – I SERVIZI</u>	
Art. 29.....	pag. 28
<u>Capitolo VII – INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE</u>	
Art. 30.....	pag. 29
Art. 31.....	pag. 30
<u>Capitolo VIII – ROTAZIONI E LIMITI D'ETA'</u>	
Art. 32.....	pag. 30
<u>Capitolo IX – COOPTAZIONI</u>	
Art. 33.....	pag. 31
<u>Capitolo X – CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO</u>	
Art. 34	pag. 32
<u>Capitolo XI – IL PATRIMONIO</u>	
Art. 35.....	pag. 32
Art. 36.....	pag. 33
Art. 37.....	pag. 33
<u>Capitolo XII – ENTI DELLA USR</u>	
Art. 38.....	pag. 33
Art. 39.....	pag. 34
Art. 40.....	pag. 34
<u>Capitolo XIII – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO</u>	
Art. 41.....	pag. 34
Art. 42.....	pag. 35
<u>Capitolo XIV – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE</u>	
Art. 43.....	pag. 35
<u>Capitolo XV – PROCEDURE PER LO SCOGLIMENTO</u>	
Art. 44.....	pag. 36
<u>Capitolo XVI – PATRIMONIO</u>	
Art. 45.....	pag. 36

*PREAMBOLO
PATTO DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI
DEMOCRATICHE*

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organismi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;

5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;

3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;
4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

Capitolo I

COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita l'Unione Sindacale Regionale del Trentino con sede in Trento.

Essa è un'articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), della quale segue i principi esposti nello Statuto Confederale.

L'Unione Sindacale Regionale costituisce istanza congressuale.

Art. 2

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici e una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono:

– sul piano interno, mediante:

- a. la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;
 - b. la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;
 - c. l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del paese;
- sul piano internazionale, mediante:
- a. la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;
 - b. l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche della lavoratrice/del lavoratore e della sua famiglia e la loro elevazione morale, culturale e sociale, dall'entrata nel mondo del lavoro alla quiescenza, quale che sia la sua posizione contrattuale o pensionistica e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento

sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea delle lavoratrici/dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione delle lavoratrici e dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Art. 3

L'Unione Sindacale Regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto Confederale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete e nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che lo Statuto Confederale assegna alla Confederazione.

In particolare:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale economica, salariale e organizzativa;
- contribuire all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organismi provinciali e regionali del pubblico potere;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le Federazioni di Categoria e le strutture territoriali;

- programmare e gestisce la formazione dei quadri;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le Organizzazioni di categoria e le strutture territoriali nell'azione sindacale predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuovere, coordina e controlla l'attuazione ai vari livelli dell'organizzazione degli indirizzi regionali e confederali;
- regolare i rapporti tra organismi orizzontali e organismi verticali e ne dirime i conflitti;
- realizzare i necessari interventi sulle strutture di categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali e delle norme contenute nel presente Statuto, nonché per promuoverne l'efficienza;
- promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
- rappresentare le strutture territoriali e categoriali, o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
 - a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
- promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino la lavoratrice/il lavoratore e la/il pensionata/o nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizzare per i propri associati ed i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze, legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, alla famiglia, etc..)

L'Unione Sindacale Regionale, per il territorio di propria competenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi

fissati dalla Confederazione, sulle materie di "competenza primaria della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige".

Le specifiche competenze formali degli organismi della USR sono definite ai successivi articoli.

Capitolo II

LE FEDERAZIONI DI CATEGORIA

(vedi art. 5 del Regolamento)

Art. 4

Fanno parte dell'Unione Sindacale Regionale le Federazioni Sindacali Regionali (FSR) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Le Federazioni di categoria sono quelle riportate nel Regolamento di attuazione.

Le Federazioni di categoria, sulla base dei rispettivi statuti nazionali, si possono articolare in settori e/o comparti merceologici.

Le Federazioni di categoria, in uno con i sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, hanno il compito di:

- a. procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro, ai diversi livelli di competenza;
- b. presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore nel quadro degli indirizzi confederali;
- c. esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni di categoria in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni degli organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di pubblici poteri;
- d. promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli dell'Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difforni, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Le strutture regionali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte delle Unioni sindacali regionali-interregionali e le strutture territoriali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte delle Unioni sindacali territoriali secondo i criteri stabili dagli statuti e dai regolamenti delle Unioni sindacali regionali-interregionali.

La partecipazione alla vita democratica interna dell'Organizzazione si realizza solo con l'adesione individuale.

Art. 4 bis

Le federazioni nazionali di categoria affiliate alla Cisl riconducibili ad uno stesso ambito contrattuale del pubblico impiego possono, nella loro autonomia – esclusivamente per garantire la rappresentatività negoziale – costituire un soggetto interfederale di livello nazionale per rispondere ad esigenze stabilite da previsioni normative.

Il soggetto interfederale di cui al primo comma disciplina i propri rapporti interni garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutti i soggetti interessati e non può fruire di diritti o poteri ulteriori derivanti dal presente Statuto rispetto all'insieme di quelli spettanti alle singole Federazioni che lo hanno costituito.

Capitolo III

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

(vedi artt. 1-2-3-4 del Regolamento)

Art. 5

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascuna lavoratrice/lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Le/Gli associate/i alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed le/i proprie/i delegate/i alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelate/i nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto alle/ai non associate/i, dei servizi dell'Organizzazione.

Le/Gli associate/i hanno diritto ad essere adeguatamente informate/i e coinvolte/i nelle decisioni che le/li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti. Ogni associata/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni associata/o ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Capitolo IV

ORGANISMI DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE

Art. 6

Sono organismi dell'Unione Sindacale Regionale:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Generale Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria Confederale Regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri

IL CONGRESSO REGIONALE

(vedi artt. 32-36-37-38 del Regolamento)

Art. 7

Il Congresso Regionale è l'organismo massimo deliberante dell'Unione Sindacale Regionale.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni salvo le convocazioni straordinarie.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni Regionali di categoria è fissata dai rispettivi Statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale Regionale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 delle/degli associate/i i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni regionali di categoria che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Il Congresso Regionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai Congressi Regionali delle Categorie, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal regolamento congressuale fissato dalla USR.

Partecipano inoltre, con solo diritto di parola, in quanto non delegate/i, le/i componenti del Consiglio Generale Regionale uscente e subentranti a qualsiasi titolo.

Il regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nella composizione nelle liste, delle/dei delegate/i e alla partecipazione delle/dei delegate/i della Federazione dei Pensionati.

Partecipano al congresso dell'Unione Sindacale Regionale le/gli associate/i delle Federazioni Regionali che, secondo lo Statuto e il Regolamento Confederale, sono in regola con il tesseramento secondo le norme fissate dal Consiglio Generale Confederale.

Art. 8

Il Congresso Regionale è indetto dal Consiglio Generale Regionale in via ordinaria ogni 4 anni in concomitanza al Congresso Confederale.

Il Congresso Regionale:

- a) fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Regionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli organismi confederali;
- b) elegge le/i delegate/i al Congresso Confederale;
- c) elegge le/i componenti elettive/i del Consiglio Generale Regionale;
- d) approva lo Statuto della USR e relative modifiche;
- e) elegge il Collegio dei Sindaci;
- f) elegge il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Generale Regionale su proposta della Segreteria Confederale Regionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Le decisioni del Congresso salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti).

IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE

(vedi artt. 39-40-41-42-43-44-45 del Regolamento)

Art. 10

Il Consiglio Generale Regionale è l'organismo deliberante dell'Unione Sindacale Regionale tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio Generale Regionale elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso Regionale e nel quadro delle politiche generali confederali.

Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione del Comitato Esecutivo che ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio Generale Regionale è formato da componenti elette/i dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designate/i. Per quanto riguarda la rappresentanza della FNP si fa riferimento alle normative previste da Statuto e Regolamento di attuazione nazionale Confederale.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero delle/dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione delle/dei componenti di diritto e designate/i.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo delle/dei componenti il Consiglio Generale Regionale.

Le/Gli eventuali componenti aggiuntive/i derivanti dalle cooptazioni statutariamente previste e quelle/i derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nei Consigli generali delle strutture confederali, non vengono considerate/i per il conteggio del 50% del precedente comma.

Art. 11

Il Consiglio Generale Regionale elegge al proprio interno:

- 1) La/Il Segretaria/o generale ed le/i componenti di Segreteria con votazioni separate;
- 2) il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Generale nomina su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento Femminile, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale Regionale ove non ne sia già componente.

Al Consiglio Generale Regionale spetta inoltre il compito:

- a) di convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso Confederale, e il Congresso in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema di regolamento congressuale;
- b) di esaminare e approvare il regolamento di attuazione dello Statuto regionale in armonia con le disposizioni confederali, approvazione ed eventuali modifiche che dovranno avvenire con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto;
- c) di eleggere le/gli eventuali rappresentanti ed indicare le/i candidate/i della USR per il Consiglio Generale Confederale;
- d) di eleggere la/il Presidente del Collegio dei Probiviri ed la/il Presidente del Collegio dei Sindaci secondo le norme di cui allo Statuto Confederale.
- e) deliberare sui ricorsi presentati entro 30 giorni avversi le decisioni del Comitato Esecutivo.

Le decisioni del Consiglio Generale Regionale salvo quelle previste dal presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale Regionale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria ed in via straordinaria su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale, ed in caso di particolare urgenza il Consiglio Generale Regionale può essere convocato dalla Segreteria Regionale.

Il Consiglio Generale Regionale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno della/del Segretaria/o generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 12

I/le rappresentanti di cui alla lettera c) dell'art. precedente in quanto eletti/e dai rispettivi consigli, possono essere revocate/i e sostituite/i durante la vigenza del mandato.

In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio Generale Regionale elette/i dal Congresso questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso riporterà in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

IL COMITATO ESECUTIVO

(vedi artt. 15-16-17-18-46-47-51 del Regolamento)

Art. 13

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale Regionale.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale Regionale:

- a) coordina le attività sindacali e organizzative di interesse regionale;
- b) delibera le azioni sindacali generali a livello regionale;
- c) nomina i rappresentanti sindacali negli enti e commissioni di livello regionale;
- d) dirime i conflitti tra organismi nell'ambito della Unione Sindacale Regionale;
- e) approva i bilanci preventivi e consuntivi della USR;
- f) ratifica i bilanci degli enti e delle Associazioni CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli enti e delle Associazioni medesime;

g) emana il regolamento regionale per il trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli operatori della CISL;

h) convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale Regionale fissandone l'ordine del giorno;

Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio Generale Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 14

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale, od in assenza dello stesso da una/un componente di Segreteria.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste dallo Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta di Enti ed Associazioni della Cisl.

LA SEGRETERIA REGIONALE

(vedi artt. 8-10-11-23-40-41-42-43-44-46-47 del Regolamento)

Art. 15

La Segreteria Regionale è composta:

- a) dalla/dal Segretaria/o Generale
- b) dalla/dal Segretaria/o Generale aggiunta/o
- c) dalle/dai Segretarie/i

elette/i dal Consiglio Generale al proprio interno in successive e separate votazioni.

Art. 16

La Segreteria Regionale:

- a) rappresenta l'Unione Sindacale Regionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, Enti, Associazioni ed organismi della Provincia e della Regione;
- b) esegue le decisioni del Comitato Esecutivo;
- c) assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione Sindacale Regionale;
- e) provvede agli adempimenti delegati della Confederazione;
- f) sovrintende al funzionamento degli Uffici;
- g) predispone la relazione per il Congresso della USR.

Art. 17

La segreteria Regionale rappresenta la USR nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della USR attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della USR.

Costituisce un settore specifico di attività della USR, da attribuire alla responsabilità di una/un Segretario/a, quello relativo alla amministrazione del patrimonio dell'USR e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della USR.

La/Il Segretario/a Generale ha la rappresentanza legale della USR; la/il Segretario/a Generale aggiunta/o lo sostituisce a tutti gli effetti. Le/I Segretarie/i hanno la responsabilità di settori di attività dell'USR.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

(vedi art. 51 del Regolamento)

Art. 18

Il Collegio dei Sindaci della USR provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale Regionale con voto consultivo; tramite la/il Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della Unione Regionale e degli Enti CISL.

Esso è composto da 5 componenti di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

Essi sono eletti/i dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti/i componenti effettive/i del Collegio dei Sindaci i tre candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti.

Le/I due candidate/i che seguono nella graduatoria fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, una/o dei componenti effettivi, subentra la/il candidata/o che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito alla/al candidata/o non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidate/i non eletti/i il Consiglio Generale Regionale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi riporterà più voti.

Il Consiglio Generale Regionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina la/il Presidente, scegliendo tra le/i componenti

effettive/i e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi la/il Presidente, il Consiglio Generale Regionale ha la facoltà di nominarne una/o "ex novo" scegliendolo tra soggetti associati e non associati all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte degli organismi deliberanti di pari livello e degli Enti e Istituti controllati.

E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti dell'Unione Sindacale Regionale salvo disposizioni che prevedano una diversa disciplina per i Collegi degli Enti medesimi.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(vedi artt. 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 del Regolamento)

Art. 19

Il Collegio Regionale dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere preve adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che dirimere le controversie, i conflitti tra socie/i e tra le/i socie/i e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto Confederale, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente per tutti i casi che non riguardano i conflitti interni alle singole categorie, in quanto questi sono riservati dall'art. 11 dello Statuto Confederale ai Collegi dei Probiviri delle Federazioni Nazionali.

Contro la deliberazione del Collegio Regionale decide in seconda ed ultima istanza il Collegio Confederale il quale è competente a decidere anche in caso di inerzia del Collegio Regionale secondo le procedure previste nel Regolamento Confederale.

Art. 20

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 5 componenti elette/i dal Congresso e non revocabili nel mandato congressuale.

Nella votazione si esprimono tre preferenze.

Risultano elette/i quali componenti il Collegio dei Probiviri le/i candidate/i che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, le/i candidate/i non elette/i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In assenza di candidate/i non elette/i il Consiglio Generale Regionale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno elette/i coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale Regionale nella prima riunione dopo il Congresso, nomina la/il Presidente del Collegio, scegliendo tra le/i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda la/il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale Regionale ha la facoltà di eleggerla/o "ex novo", anche al di fuori delle/dei componenti in carica, tra soggetti associati o non associati all'Organizzazione, in possesso di particolari titoli o requisiti professionali entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività: non sono

consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento della/del nuova/o Presidente. I Probiviri non possono far parte di organismi deliberanti.

E' incompatibile la carica di probiviro di un organismo con quella di probiviro di un altro organismo.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

Art. 21

Il Collegio emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivati.

Sono comunicati alle parti a cura della/del Presidente ed assumono immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui essi si riferiscono.

I Collegi, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione. Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Art. 22

Il Collegio regionale dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da 3 a 12 mesi con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- la destituzione da eventuali cariche ricoperte;
- l'espulsione.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione.

L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la decadenza di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente provati, il Collegio può riaprire il procedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al cessare del periodo di sospensione.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una elezione.

I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 (cinque) anni dai provvedimenti.

Art. 23

La sospensione cautelativa a tempo indeterminato può essere comminata all'associata/o che incorra in una denuncia da parte della Magistratura per presunti reati.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria dell'USR e delle FSR.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta al cessare delle cause che l'hanno determinata, dalla Segreteria che l'ha stabilita.

Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 24

Quando le Segreterie delle Strutture sono a conoscenza di violazione statutaria hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tale violazione o, qualora tale intervento sia inefficace hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

Capitolo V

STRUTTURE E COORDINAMENTI

Art. 25

L'USR per esigenze di funzionalità può articolare la propria presenza sul territorio con sedi territoriali.

E' competenza dell'Esecutivo della USR designare il numero ed le/i Responsabili delle sedi territoriali.

Le/I Responsabili delle sedi territoriali USR hanno il compito:

- di svolgere l'attività politico-amministrativa in base alle disposizioni emanate dalla Segreteria USR;
- di tenere il contatto con le/gli associate/i e di impegnarsi nell'attività di proselitismo;
- di esercitare la rappresentanza diretta delle Categorie quando da esse delegata;

- di garantire l'efficienza e la gestione di tutti i servizi della USR previsti sul territorio;
- di sviluppare i normali contatti con Comuni, APSS, Comunità di Valle e Organismi relativamente alla gestione dei servizi.

Art. 26

L'USR è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello regionale delle Federazioni di Categoria.

A tale scopo essa assumerà il metodo del più ampio confronto tra le strutture verticali attraverso periodiche riunioni dei Coordinamenti di settore al fine di far crescere una maggiore cultura e prassi confederale.

Di ogni azione categoriale a livello regionale, il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere data preventiva informazione alla USR.

Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello regionale.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

Art. 27

Le singole Federazioni regionali di categoria devono far conoscere alla Segreteria dell'Unione Regionale i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi direttivi ai vari livelli.

Devono periodicamente nel corso di ciascun anno, tener aggiornata la propria anagrafe degli associati e l'ammontare dei contributi raccolti e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi.

La Segreteria dell'Unione ha facoltà di verifica.

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e

che debbano culminare in scioperi a livello regionale e provinciale, il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria Confederale USR.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

L'USR e tutte le Federazioni di categoria devono rispettare tutte le norme statutarie in materia di gestione delle risorse.

Art. 28

La Segreteria Confederale e/o il Comitato Esecutivo possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

La Segreteria Confederale e/o il Comitato Esecutivo possono procedere alla convocazione degli organismi delle Federazioni Regionali con diritto di parola alle riunioni medesime.

Capitolo VI

I SERVIZI

Art. 29

Per assicurare alle/agli associate/i ed alle/ai lavoratrici/tori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, la USR costituisce assieme alle Federazioni strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie, degli Enti e delle Associazioni confederali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale potrà essere convocata la conferenza dei servizi.

Capitolo VII

INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

(vedi artt. 6-7-8-9-10-11-12-13-14 del Regolamento)

Art. 30

La carica di Segretario Generale USR è incompatibile con le cariche di segreteria di FSR.

La carica di componente della Segreteria Regionale non è incompatibile con le cariche di Segreteria di FSR.

Sono incompatibili incarichi di Segreteria Regionale con incarichi di Presidente di Comitato Regionale INPS e di componenti il Comitato di Gestione della APSS qualora costituito.

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL, sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dall'art. 6 del Regolamento. Il Comitato esecutivo confederale e il Comitato Esecutivo della USR, sentita la Segreteria confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Art. 31

Le incompatibilità previste dall'art. 30 del presente Statuto sono applicabili anche alle/agli operatrici/tori Cisl che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi in cui si verifichino le situazioni di cui all'art. 30 e quanto previsto dal Regolamento gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo VIII**ROTAZIONI E LIMITI D'ETA'**

(vedi artt. 13-14 del Regolamento)

Art. 32

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- a) di tre mandati (12 anni) per le/i Segretarie/i Generali e le/i Segretarie/i Generali Aggiunte/i di USR/USI, UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale;

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli V e VI del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Capitolo IX

COOPTAZIONI

(vedi artt. 4-19-20-21-22-36 del Regolamento)

Art. 33

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione e delle Federazioni regionali di categoria alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni, salvo per quei soci aderenti in virtù di patti d'adesione di altre associazioni.

Le Federazioni nazionali di categoria potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiori a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

I Consigli Generali, i Comitati Direttivi e gli organismi similari comunque denominati della USR e delle diverse articolazioni delle FSR hanno facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10 %.

A livello territoriale, regionale e nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo, o Consiglio Generale Regionale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

Capitolo X

CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

(vedi artt. 1-2-3-4 del Regolamento)

Art. 34

L'adesione alla CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, che comprende anche il costo della tessera.

Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti le/gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna Organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori.

Alle/Agli aderenti attraverso i patti associativi di cui all'art. 4 dello Statuto Confederale sarà rilasciata la tessera preassociativa.

La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione della/del lavoratrice/lavoratore all'Organizzazione sindacale.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale.

La tessera deve essere completata all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Capitolo XI

PATRIMONIO

(vedi artt. 49-50-51-52 del Regolamento)

Art. 35

Il patrimonio della USR è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Confederazione risponde di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale congiuntamente al Segretario confederale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Art. 36

Le organizzazioni sindacali categoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto di far parte della USR, chiedere di essere sollevati dalle stesse.

Art. 37

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla USR a favore delle organizzazioni categoriali, o dei loro associati costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza della USR, senza assunzione di corresponsabilità.

La Unione Sindacale Regionale ha facoltà di verifica come previsto nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Capitolo XII

ENTI DELLA USR

Art. 38

L'USR può costituire enti e società, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

Art. 39

Per quanto concerne gli enti della USR si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto Confederale e si rinvia al Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 40

Il Comitato Esecutivo della USR potrà costituire enti o istituti, che senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale delle/dei lavoratrici/tori.

Capitolo XIII**MODIFICAZIONE DELLO STATUTO****Art. 41**

Le modifiche dello Statuto regionale possono essere proposte dalle Federazioni regionali di categoria (FSR), su deliberazioni dei propri organismi direttivi.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria Regionale almeno 30 giorni prima della convocazione del Congresso Regionale.

Sulle proposte di modifica allo Statuto Regionale e sulla loro presentazione al Congresso Regionale decide il Consiglio Generale Regionale a maggioranza dei 2/3.

A tale scopo la Segreteria Regionale convocherà il Consiglio Generale Regionale almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del Congresso.

Vengono proposte al Congresso le modifiche approvate al Consiglio Generale Regionale, esponendo anche il parere della minoranza.

Il Congresso Regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 42

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale.

Gli adeguamenti allo Statuto Confederale ed al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione del Consiglio Generale USR da convocare dopo la celebrazione del Congresso Confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Confederale dei Probiviri.

Le norme degli Statuti di Federazione Regionale di Categoria in contrasto con il presente Statuto sono nulle.

La competenza a dichiararne la nullità è del Collegio dei Probiviri USR.

Capitolo XIV**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

(vedi art. 53 del Regolamento)

Art. 43

Il regolamento di attuazione allo Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale Regionale in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale Regionale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso e allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Capitolo XV**PROCEDURE PER LO SCIoglIMENTO****Art. 44**

Lo scioglimento della USR può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati,

In caso di scioglimento il Congresso delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della USR.

Capitolo XVI**PATRIMONIO**

(vedi artt. 49-50-51-52 del Regolamento)

Art. 45

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.